ISSN 2704-8012

European Journal of Privacy Law & Technologies

2020/1



G. Giappichelli Editore

European Journal of Privacy Law & Technologies

Directed by Lucilla Gatt

2020/1

G. Giappichelli Editore

European Journal of Privacy Law & Technologies
On line journal
Italian R.O.C. n. 25223

G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
http://www.giappichelli.it



The Journal is one of the results of the European project TAtoDPR (Training Activities to Implement the Data Protection Reform) that has received funding from the European Union's within the REC (Rights, Equality and Citizenship) Programme, under Grant Agreement No. 769191.

The contents of this Journal represent the views of the author only and are his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Published Online by G. Giappichelli in June 2020
www.ejplt.tatodpr.eu

IL DIRITTO "AD ESSERE DIMENTICATI": L'EVOLUZIONE NORMATIVO-GIURISPRUDENZIALE DEL DIRITTO ALL'OBLIO ED I RAPPORTI CON IL DIRITTO DI CRONACA IN UN'OTTICA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA

THE RIGHT TO BE FORGOTTEN: THE REGULATORY-JURISPRUDENTIAL EVOLUTION OF THE RIGHT TO BE FORGOTTEN AND THE RELATIONS WITH THE RIGHT TO INFORM IN A CONSTITUTIONALLY ORIENTED PURPOSE

Federico Sergio

Teaching assistant in Tax Law, Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

Abstract:

Da anni è ormai avvertita, tanto in ambito nazionale quanto a livello europeo, l'esigenza di riconoscere pienamente il diritto all'oblio come diritto fondamentale della persona. Spesso, tuttavia, è necessario operare un contemperamento fra quest'ultimo ed altri diritti altrettanto rilevanti. In tale ottica si colloca l'individuazione dei criteri di bilanciamento fra il "diritto ad essere dimenticati" ed il diritto di cronaca.

For long time, the need to fully recognize the right to be forgotten as a fundamental right of the person has been felt, both at national and European level. However, in many cases it's necessary to make a balance between the over-mentioned right and other equally relevant rights. In this perspective, the identification of the balancing criteria between the "right to be forgotten" and "the right to report" is placed.

Parole-chiave: Diritto all'oblio; diritto alla riservatezza; diritto di cronaca; criteri di bilanciamento costituzionali; protezione dei dati personali.

Key-words: *Right to be forgotten; right to privacy; right to report; criteria of constitutional balancing; data protection.*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La genesi del concetto di oblio ed i primi arresti giurisprudenziali in materia di riservatezza dei dati personali. – 3. La Corte di Cassazione sancisce

la nascita del diritto all'oblio in Italia. – 3.1. Segue: l'espansione del diritto all'oblio – 4. Il riconoscimento del "diritto alla cancellazione" da parte dei giudici eurounitari. – 5. Art. 17 GDPR n. 679/2016: la regolamentazione del diritto all'oblio nella sua natura "composita". – 6. I delicati rapporti fra il "diritto ad essere dimenticati" ed il diritto di cronaca: criteri di bilanciamento in chiave costituzionale. – 7. Riflessioni conclusive.

1. Introduzione

Lo sviluppo dell'odierna "società dell'informazione" ha comportato l'incremento delle istanze di tutela della riservatezza, la cui portata valoriale ha assunto notevole rilevanza in ordine al diritto all'oblio.

Il presente lavoro, infatti, si propone di svolgere un'analisi approfondita sull'evoluzione di tale diritto, principiando dalle più risalenti definizioni storiche giungendo, poi, alla sua espressa regolamentazione nel GDPR n. 679 del 2016 ed ai recentissimi approdi giurisprudenziali interni e sovranazionali.

Crocevia di molteplici riflessioni in diverse branche dell'ordinamento giuridico, il diritto all'oblio ha destato significative valutazioni in merito all'arduo contemperamento dei valori costituzionali con i quali entra in conflitto e dei quali esso stesso è portatore.

In tale ottica, il presente articolo si soffermerà sulla sua specifica accezione di "*interesse di un individuo alla non reiterata pubblicazione di notizie che lo riguardino*", che, così inteso, si connette ineludibilmente al diritto di cronaca quale resoconto di fatti storici riportati tramite l'utilizzo della stampa o della pubblicazione *online* in ragione dell'interesse della collettività nutre nei confronti di tali accadimenti.

Si analizzerà poi il conflitto, sul fronte del bilanciamento dei valori costituzionali venuti in rilievo, derivante dal fatto che mentre il fondamento del diritto all'oblio è rinvenibile nell'art. 2 Cost., essendo concepito come baluardo dei diritti di nuovo conio della persona, il diritto di cronaca, invece, è tutelato dall'art. 21 Cost., nel quale i Padri costituenti hanno esplicitamente accordato tutela al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o ogni altro mezzo di diffusione.

Alla luce di una Costituzione che non stabilisce una gerarchia assiologicamente predeterminata dei principi fondamentali, verrà infine scrutinata l'attività ermeneutica della giurisprudenza.

In particolare, si indugerà sullo sforzo effettuato dalla Corte di Cassazione nell'individuare fattualmente le ipotesi in cui il diritto alla riservatezza, nella sua estrinsecazione di "diritto ad essere dimenticati" (o più solennemente "diritto all'oblio"), prevale sul diritto di cronaca.

2. La genesi del concetto di oblio ed i primi arresti giurisprudenziali in materia di riservatezza dei dati personali

L'oblio ha origini antichissime tenuto conto che una sua prima forma embrionale è rinvenibile già nel diritto romano in ordine alla previsione della *damnatio memoriae* [1].

Tale concetto si riferiva alla sanzione inflitta nei confronti dei nemici di Roma e consisteva nella totale cancellazione del ricordo nonché, più in generale, di qualsiasi traccia che potesse permettere ai posteri il riaffiorare nella loro memoria del soggetto tacciato [2].

Da ciò si evince la clamorosa differenza della concezione del diritto ad essere dimenticati in epoca romana da quella che si ha invece nella società odierna [3].

Infatti, mentre in passato la cancellazione della persona dalla memoria collettiva costituiva una pena a tutti gli effetti, attualmente, invece, il fine che si vuole perseguire tramite la valorizzazione del diritto all'oblio risiede proprio nell'opposta possibilità di essere concretamente dimenticati, quale ennesima estrinsecazione dei diritti della personalità costituzionalmente garantiti dall'art. 2 della Costituzione [4].

Per scorgere la prima effettiva disciplina del diritto in esame occorre riferirsi al saggio [5] del 1890 di due avvocati americani ("*The right to privacy"*), nel quale la riservatezza era definita come il diritto di essere lasciati soli (per l'appunto "*the right to be let alone*").

Il diritto all'oblio, così come inteso nella società moderna, deriva dal "*droit*

[1] F. NIETZCHE, *Sull'utilità e il danno della storia per la vita* [1874], trad. it. di S. GIAMETTA, Milano, Adelphi, 1974; A. MARGALIT, *The Ethics of Memory*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2002; P. RICOEUR, *La memoria, la storia, l'oblio*, a cura di D. IANNOTTA, Milano, Raffaello Cortina, 2003; ID., *Ricordare, dimenticare, perdonare. L'enigma del passato*, trad. it. di N. Salomon, Bologna, Il Mulino, 2012; A. GHEZZI, A. GUIMARAES-PEREIRA, L. VESNIC-ALUJEVIC (eds.), *The Ethics of Memory in a Digital Age. Interrogating the Right to Be Forgotten*, Palgrave Macmillan, 2014; U. PAGALLO, M. DURANTE, *Diritto, memoria ed oblio*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, cit., 65-84; J.L. BORGES, *Funes o della memoria*, in ID., "Finzioni" [1944], trad. it. di A. MELIS, Milano, Adelphi, 2003.

[2] S. RODOTÀ, *Repertorio di fine secolo*, Roma-Bari, Laterza, 1999, 201.

[3] S. MORELLI, *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del "diritto all'oblio")*, in *Giust. civ.*, 1997, 515; D. BARBIERATO, *Osservazioni sul diritto all'oblio e la sua (mancata) novità del regolamento UE 2016/679, sulla protezione dei dati personali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2017, 2100 ss.; S. BONAVITA, R. PARDOLESI, *Gdpr e diritto alla cancellazione (oblio)*, in *Danno e resp.*, 2018, 269 ss.; M. TAMPIERI, *Il diritto all'oblio e la tutela dei dati personali*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 1010 ss.; F. MANGANO, *Diritto all'oblio*, in *Giur. merito*, 2012, 2621 ss.

[4] G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *Dir. informatica*, 2010, 391 ss.

[5] S. WARREN, L. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, in *Harvard Law Review*, 1890, volume 1, 193-220 e ss., disponibile su http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm.

à l'oubli", il cui contenuto è stato elaborato da alcuni teorici [6] del diritto francese in relazione ad un contenzioso concernente un film avente ad oggetto la biografia di un assassino (*Landru*, 1963). In questo caso, l'amante dell'efferato criminale aveva espresso la propria volontà che la pellicola non fosse prodotta, poiché l'eventuale pubblicazione avrebbe causato la riproposizione di alcuni spiacevoli momenti della sua vita che avrebbe preferito non ricordare. In tal modo, si passa quindi da un generale "diritto a farsi dimenticare" ad un più specifico "diritto a dimenticare determinati episodi della propria vita".

In ambito italiano, stante la mancanza di un'espressa previsione legislativa, il diritto all'oblio viene gradualmente disciplinato dalla dottrina e dalla giurisprudenza [7]. Uno dei primi celebri casi in materia risale al 1958 e concerneva la pubblicazione di un romanzo in cui era descritta la storia d'amore fra Mussolini e la sua amante Clara Petacci. I genitori della donna avevano ritenuto offensivo la riproposizione di tali fatti e la Corte d'Appello di Milano aveva riconosciuto un diritto alle vicende umane connesso ad atti storicamente determinati.

Nella casistica pervenuta al giudizio della Corte di Cassazione verso la fine degli anni '50, il diritto all'oblio è stato vagliato alla luce del noto "caso Caruso" afferente il coinvolgimento del questore di Roma dell'epoca nella famosa strage delle Fosse Ardeatine. In tale circostanza la Cassazione aveva ritenuto che dovesse essere riconosciuta dignità giuridica al "diritto al segreto del disonore", ossia al "*diritto a preservare la propria dignità, anche se fittizia, contro gli attacchi della verità*" [8].

[6] LYON-CAEN, nota a *Tribunal de Grande Istance Seine*, in *Juris-classeur pèriodique*, 1966, II, 14482.

[7] A.L. VALVO, *Il diritto all'oblio nell'epoca dell'informazione "digitale"*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2015, n. 2, pp. 347-358; E. CRUYSMANS, C. ROMAINVILLE, *Les diverses dimensions du "droit à l'oubli" dans la sphère numérique. Un processus de positivation rentrant en conflit avec la liberté d'expression?*, in C. ALCANTARA *(sous la direction de)*, "E-réputation. Regards croisés sur une notion émergente", Issy-les-Moulineaux, Gualino-Lextenso éditions, 2015, 81-92; P. KORENHOF, J. AUSLOOS, I. SZEKELY, M. AMBROSE, G. SARTOR, R. LEENES, *Timing the Right To Be Forgotten: A Study into "Time" as a Factor in Deciding About Retention or Erasure of Data*, in S. Gutwirth, R. Leenes, P. de Hert (eds.), "Reforming European Data Protection Law", Springer, 2015, pp. 171-202; C. MARKOU, *The 'Right To Be f*orgotten'. *Ten Reasons Why It Should Be Forgotten*, 203-226; G. ZANFIR, *Tracing the Right To Be Forgotten in the Short History of Data Protection Law. The "New Clothes" of an Old Right*, 227-252; F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e responsabilità*, 2014, n. 12, 1101-1113; F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli, Torino, 2013; V. MAYER-SCHÖNBERGER, *Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale*, Egea, Milano, 2013; G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio,* in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, n. 3, 391-410; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009; D. MESSINA, *Le prospettive del diritto all'oblio nella società dell'informazione e della comunicazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2009, n. 1, 93-103.

[8] Cass., 13.05.1958, n. 1563, in *Mass. Giur. it.*, 1958.

A seguito di siffatte pronunce di merito e di legittimità, si è provato a chiarire i tratti caratterizzanti di questo nuovo diritto che si affacciava su un panorama giuridico destinato a mutare in seguito all'entrata in vigore della Carta costituzionale del 1948 [9].

A tal riguardo la dottrina aveva elaborato un concetto di oblio (quale estrinsecazione del diritto alla riservatezza) da intendere come "diritto all'anonimato", che si manifestava nell'effettiva possibilità per gli interessati a far dimenticare alla collettività determinati episodi della propria esistenza con l'unico limite consistente nella facoltà di diffondere comunque tali notizie laddove fossero di interesse per la società [10].

3. La Corte di Cassazione sancisce la nascita del diritto all'oblio in Italia

Le pronunce fin qui esaminate hanno analizzato soltanto marginalmente il diritto all'oblio, il quale è stato invece riconosciuto espressamente, poiché meritevole di protezione, solo nell'ultimo lustro del secolo scorso.

Il 1998 segna la data di nascita in Italia del diritto all'oblio, figlio di una storica pronuncia del supremo organo di giustizia ordinaria [11].

In tale statuizione, i giudici di legittimità ne hanno delineato i connotati salienti, definendolo come l'interesse accordato ad ogni persona affinché la propria reputazione non sia lesa in maniera imperitura dalla reiterata pubblicazione di notizie, già divulgate legittimamente in passato.

Tuttavia, siffatto principio deve essere bilanciato con l'interesse all'informazione che sorge ogni qualvolta un accadimento precedente ritorni, in virtù di fatti sopravvenuti, di attualità.

A tal riguardo, in ossequio altresì ad un precedente *dictum* della Cassazione [12] (occupatosi però solo trasversalmente della specifica questione in esame),

[9] S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Laterza, Roma-Bari, 2014; A. ROUVROY, *"Of Data and Men". Fundamental Rights and Freedoms in a World of Big Data*, Council of Europe, Directorate General of Human Rights and Rule of Law, vol. T-PD-BUR(2015)09REV, 2016, reperibile su http://works.bepress.com/antoinette_rouvroy/64/.

[10] Sul punto *ex multis* F. MANTOVANI, *Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità di fatti criminosi*, in *Archivio giuridico*, 1968, 40 ss.; F. CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata,* in *Riv. trim. dir. pubbl*. 1955, I, 3 ss.; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Giuffrè, Milano, 1982, 55; A.T. AULETTA, *Riservatezza e droit all'oubli*, in AA.VV., *L'informazione ed i diritti della persona*, Jovene, Napoli, 1983, 129 ss.

[11] Cass., 09.04.1998, n. 3679, in *Mass. Giur. it*., 1998.

[12] Cass., 27.05.1975, n. 2129, in *Mass. Giur. it*., 1975.

la concretizzazione della lesione all'onore ed alla reputazione può avvenire a patto che il diritto di cronaca presenti tre requisiti fondamentali: la verità oggettiva dell'informazione divulgata; la pertinenza, ossia l'effettivo interesse pubblico alla conoscenza dell'accadimento; la continenza, consistente nella correttezza formale dell'esposizione.

In un'ottica di continuità dell'*iter* intrapreso dai giudici di ultima istanza, la sentenza del '98 ha segnato il primo di una serie di interventi giurisprudenziali nel cui novero giova richiamare una statuizione del 2008 [13] tramite la quale si prevede perentoriamente che il fondamento dell'oblio è da rinvenire nell'art. 2 Cost., quale forma di estrinsecazione del diritto alla riservatezza, dal quale però si differenzia per il fattore temporale [14].

Difatti, il diritto all'oblio attrae nella propria sfera di afferenza informazioni non più riservate, delle quali però si vuole evitare una nuova pubblicazione, stante l'inutilità sociale della riproposizione delle stesse.

Dunque, è proprio alla luce di tali osservazioni che alcuni teorici hanno espresso la volontà di annoverare il diritto all'oblio fra i diritti di nuovo conio che, sebbene non siano esplicitamente contemplati dalla Costituzione, tutelano comunque in maniera significativa la personalità dell'individuo garantita dall'art. 2 della Carta fondamentale [15].

3.1 Segue: l'espansione del diritto all'oblio

Preso atto del panorama giurisprudenziale connotato dal crescente interesse nei confronti di un concetto di oblio ormai non più così estraneo agli interpreti delle scienze giuridiche, a partire dal 2012 [16] si susseguono molteplici pronunce dalle quali si evince l'ampliamento della definizione del "*droit all'oubli*".

In un primo provvedimento si asserisce che un giornalista possa divulgare i

[13] Cass., 09.06.2008, n. 5658, in *Mass. Giur. it.*, 2008.

[14] E. LIGI, *Il diritto alle vicende e la sfera della personalità*, in *Foro it.*, 1955, volume 1, 394 ss.; E. CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1955, volume 1, pagg. 3 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Una svolta giurisprudenziale nella tutela della riservatezza*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1986, volume 1, 934 ss.; M. LOSANO, I *progetti di legge italiani sulla riservatezza di dati personali*, relazione presentata al convegno Integrazione di informatica e diritto, atti del convegno, FAST, Milano 1983, 1-15.

[15] T.E. FROSINI, *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 4/5, 2012, nonché in *Libertè Egalitè Internet*, Napoli, 2016, 120 ss.; F.C. SALVADORI, *Il diritto all'oblio tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca*, in *Dialoghi*, 2013, volume 4, 141-157.

[16] Cass., 12.10.2012, n. 17408, in *Mass. Giur. it*., 2012.

dati personali sensibili di un individuo purché l'informazione risulti "essenziale" secondo quanto previsto dal relativo codice deontologico [17].

Nello stesso anno il Supremo Collegio [18] si è occupato di una vicenda che ha condotto i giudici di legittimità alla valorizzazione dell'art. 11 del summenzionato codice deontologico, che richiede, in sede di divulgazione di notizie inerenti al passato, l'ossequiosa osservanza dell'informazione dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza.

Il nucleo fondamentale comune ad entrambi i casi attiene alla possibilità che il diritto all'informazione di cui all'art. 21 Cost., laddove concerna un interesse pubblico, possa prevalere sul diritto alla riservatezza. La legittimità della divulgazione, tuttavia, permarrà soltanto finché la notizia venga opportunamente aggiornata.

Da ciò si evince che laddove, invece, tale aggiornamento non sia avvenuto oppure che la connessione fra ripubblicazione di un accadimento ed interesse pubblico sia impropria, allora il diritto *ex* art. 21 Cost. dovrà soccombere rispetto al diritto alla riservatezza ("subspecie" di diritto all'oblio).

Come accennato all'inizio del presente lavoro, la tematica del "diritto ad essere dimenticati" ha coinvolto diverse branche dell'ordinamento giuridico e, difatti, in ambito penale particolare attenzione (e scalpore) ha destato la pubblicazione su un noto quotidiano nazionale di un fatto di sangue passato che ha visto come protagonista Vittorio Emanuele di Savoia. Infatti, in occasione della cerimonia di riapertura della Reggia di Venaria, alla quale aveva presenziato il figlio dell'ultimo Re d'Italia, veniva riproposto sul suddetto giornale l'uccisione da parte di quest'ultimo perpetrata ai danni di un altro uomo.

In tal caso, i giudici di piazza Cavour [19] hanno chiarito che il diritto all'oblio deve soggiacere all'interesse della collettività ad essere informata sugli accadimenti da cui dipende la formazione dei propri convincimenti, i quali, nella vicenda di specie, non possono essere messi in secondo piano, stante la notorietà del personaggio di primario rilievo coinvolto.

[17] Cfr. Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (art. 25 legge n. 675/96). In particolare si guardi l'art. 6 rubricato "essenzialità dell'informazione" ai sensi del quale:

"1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti".

[18] Cass., 12.10.2012, n. 17408, in *Mass. Giur. it*., 2012.

[19] Cass., 03.08.2017, n. 38747, in *Mass. Giur. it.*, 2017.

4. Il riconoscimento del “diritto alla cancellazione" da parte dei giudici eurounitari

Analizzata la “galassia” giurisprudenziale italiana nella quale è nato e si è sviluppato il “diritto ad essere dimenticati”, ora occorre rilevare come la tematica dell’oblio sia stata costellata da diverse pronunce anche in ambito sovranazionale, una delle quali in particolare ha tracciato il sentiero per il riconoscimento espresso di tale diritto a livello eurounitario.

In chiave ermeneutica si è cercato di individuare le radici del diritto all’oblio nell’art. 8 CEDU [20] che sancisce il rispetto alla vita familiare in combinato disposto con l’art. 7 della Carta di Nizza, il cui art. 8 [21], poi, disciplina la protezione dei dati personali non a caso inserito nel titolo relativo alle “libertà” [22].

Una tutela, seppure indiretta, si rinveniva nella direttiva 95/46/CE (abrogata dal GDPR n. 679/2016) al cui art. 12 lett. b) veniva riconosciuto all’interessato per la prima volta nella storia del diritto europeo un vero e proprio “diritto alla cancellazione” dei propri dati personali [23].

Come accennato ad inizio capitolo, una sentenza in particolare ha destato clamore giacché ha consacrato il riconoscimento del diritto all’oblio in ambito unionale.

[20] “*1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.*

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

[21] *“1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.*

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente”.

[22] F. Di Ciommo, *Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di internet*, in G. Comandè (a cura di), *Persona e tutele giuridiche*, Torino, 2003, *passim*; A. Mantelero, *Attività di impresa in Internet e tutela della persona*, Cedam, Padova, 2004, 146 ss. V., inoltre, G. Ramaccioni, *La protezione dei dati personali e il danno non patrimoniale*, Jovene, Napoli, 2017, 242 ss.; G. De Gregorio e R. Torino, *Privacy, protezione dei dati personali e big data*, in E. Tosi (a cura di), *Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, Giuffrè Lefebvre, 2019, 478 ss.

[23] Sul punto v. D. Poletti e M.C. Causarano, *Autoregolamentazione privata e tutela dei dati personali: tra codici di condotta e meccanismi di certificazione*, in E. Tosi (a cura di), *Privacy Digitale*, cit., 369 ss.

Il riferimento è al caso "Google Spain"[24], tramite cui i giudici europei hanno cercato di individuare un punto di equilibrio fra l'interesse all'informazione ed i diritti fondamentali della persona[25].

La vicenda vedeva come protagonista un cittadino spagnolo, il quale digitando il proprio nome sul motore di ricerca Google rinveniva diversi articoli concernenti un fatto passato che lo riguardava avente ad oggetto un pignoramento avvenuto nei suoi confronti in ordine alla riscossione coattiva di tributi previdenziali da parte del Fisco spagnolo.

Egli lamentava l'assenza di attualità delle notizie ancora presenti su *Internet* dal momento che aveva già compiutamente estinto tale debito in seguito al regolare svolgimento dell'esecuzione forzata da lui subita.

Presentava pertanto ricorso al fine di ottenere la cancellazione dei vari articoli *online* che descrivevano tale vicenda.

La Corte di Giustizia, investita della causa, emana una serie di principi fondamentali. Innanzitutto, essa afferma il "diritto alla cancellazione" delle informazioni personali attinenti a vicende passate che non rivestano più alcun interesse pubblico.

Difatti, il fine che si vuole perseguire consiste nella possibilità per il singolo individuo di non rivenire (in misura talvolta anche copiosa) articoli in rete, tramite la digitalizzazione del proprio nome, che lo riguardino in relazione a quella specifica vicenda e ciò prescindendo da eventuali danni effettivi che gli potrebbero essere arrecati da tale situazione.

Inoltre, i giudici europei affermano che il "diritto alla cancellazione" delle informazioni personali sarebbe legittimo "*non soltanto se i dati sono inesatti, ma anche se sono inadeguati, non pertinenti o eccessivi in rapporto alle finalità del trattamento, oppure non aggiornati o conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario, a meno che la loro conservazione non si impegna per motivi storici, statistici o scientifici*".

[24] CGUE, 13.05.2014, C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, disponibile su http://curia.europa.eu.

[25] T.E. Frosini, O. Pollicino, G. Finocchiaro, G. Caggiano, P. Piroddi, G. Sartor, M. Viola De Azevedo Cunha, A. Mantelero, S. Sica, V. D'Antonio, C. Comella, G.M. Riccio, R. Flor, F. Pizzetti, in G. Resta, V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, RomaTrE-Press, Roma, 2015, http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/oblio; F. Fontanelli, *The Mythology of Proportionality in Judgments of the Court of Justice of the European Union on Internet and Fundamental Rights*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 2016, n. 3, 630-660; D. Miniussi, *Il "diritto all'oblio": i paradossi del caso Google*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2015, n. 1, 209-234; E. Bassoli, *Il diritto all'oblio nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, http://www.pensareildiritto.it/il-diritto-alloblio-nella-recente-giurisprudenza-della-corte-di-giustizia/; H. Kranenborg, *Google and the Right to be Forgotten*, in *European Data Protection Law Review*, 2015, n. 1, 70-79; T. Scannicchio, *Tutela della privacy: motori di ricerca e diritto all'oblio*, in *Giur. it*., 2014, n. 6, 1323-1325.

Dunque, siffatto diritto promana dagli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza testé riportati, in virtù dei quali esso tendenzialmente prevarrebbe sull'interesse economico del motore di ricerca a pubblicare la notizia, salvo che quest'ultima non rivesta una particolare rilevanza in termini di interesse della collettività in ragione, ad esempio, dalla carica pubblica rivestita dal protagonista della vicenda [26].

Sul punto, infatti, la Corte di Giustizia stabilisce che "*anche nel caso in cui il trattamento di dati personali effettuato dal motore di ricerca Internet sia lecito, il soggetto titolare dei suddetti dati può rivolgersi direttamente al gestore del motore di ricerca quale titolare del trattamento per vedere riconosciuto il proprio diritto all'oblio ed ottenere così la rimozione del dato contestato, dovendo tuttavia dimostrare l'inadeguatezza di questo, la non pertinenza o l'eccessività rispetto alle finalità di indicizzazione*".

In relazione al "caso Google", i giudici europei riconoscono concretamente nei confronti dell'interessato il diritto alla cancellazione degli articoli *online* inerenti a quella specifica vicenda. Le motivazioni che accordano tale "beneficio" al ricorrente risiedono nella non attualità delle informazioni, essendo decorsi ormai molti anni dall'accadimento, ed inoltre nel fatto che egli non rivesta alcuna carica di interesse pubblico.

Nel solco tracciato dalla sentenza esaminata si registrano due ulteriori pronunce dei giudici eurounitari. Con la prima la Corte di Giustizia, nel caso "*Google c. CNIL*" [27], ha sancito che non vi è l'obbligo per il gestore del motore di ricerca di procedere alla deindicizzazione, relativa al soggetto richiedente, anche nei paesi extra-europei. Si tenga conto che tale operazione consiste specificamente nella cancellazione dalla rete telematica di tutti gli articoli afferenti a quella determinata persona.

Tale statuizione ha lasciato non poche perplessità considerato che limitando l'oblio nei confini continentali si lascerebbe il "vaso di Pandora" ancora parzialmente scoperchiato [28].

Nella seconda delle sentenze testé menzionate [29] ("*caso Facebook"*), i giudici unionali segnano un ulteriore passo in avanti nell'ottica del riconoscimento

[26] Sul punto v. CGUE (Grande Camera), 24.09.2019, C-507/2017, ECLI:EU:C:2019:772; CGUE (Grande Camera), 24.09.2019, C-126/2017, ECLI:EU:C:2019:773, disponibili su http://curia.europa.eu.

[27] CGUE, 24.09.2019, C-507/17, ECLI:EU:C:2019:772, disponibile su http://curia.europa.eu.

[28] A. THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo regolamento europeo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, 419; sul punto si veda anche C. PERLINGIERI, *Gli accordi tra i siti di social networks e gli utenti*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, 115.

[29] CGUE, 03.10.2019, C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821, disponibile su http://curia.europa.eu.

del diritto all'oblio a livello mondiale e sembrerebbero aver colmato la lacuna lasciata dal *dictum* precedente. Lo scrutinio di tale vicenda ha condotto la Corte di Giustizia ad affermare che le autorità giudiziarie nazionali dei singoli paesi dell'U.E. hanno il potere di ordinare al noto *social network Facebook* di eliminare qualsiasi articolo *online d*a cui possa derivare un nocumento per il soggetto interessato alla cancellazione. Il profilo innovativo della questione di cui trattasi risiede nella circostanza che tale espunzione non opera soltanto all'interno del perimetro unionale, ma si estende al mondo intero [30].

Ebbene, alla luce dei sensazionali sviluppi avvenuti sul tema anche da parte della giurisprudenza sovranazionale si può fornire una definizione del diritto all'oblio, già cara ad alcuni studiosi [31], quale espressione peculiare del diritto alla riservatezza e del legittimo interesse a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona.

5. Art. 17 GDPR n. 679/2016: la regolamentazione del diritto all'oblio nella sua natura "composita"

La sentenza della Corte di Giustizia sul "caso Google" ha segnato la strada maestra ai fini dell'espresso riconoscimento del diritto all'oblio da parte del legislatore euronitario, il quale lo ha compiutamente disciplinato all'art. 17 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'U.E. del 27 aprile 2016, n. 679, c.d. GDPR [32].

Il "diritto alla cancellazione" si colloca in un'ottica di piena coerenza con l'art. 1 del testo legislativo di cui trattasi che annovera la protezione delle informazioni personali fra i diritti fondamentali della persona [33].

Il summenzionato art. 17 contempla le tre declinazioni del diritto all'oblio: il diritto ad essere dimenticato e a non vedere danneggiati onore e reputazione per

[30] In questo senso v. G. RESTA, *Diritti fondamentali e diritto privato nel contesto digitale*, in F. CAGGIA e G. RESTA (a cura di), *I diritti fondamentali in Europa e il diritto privato*, Roma Tre-Press, Roma, 2019, 128 ss.; cfr. AGCM, 11.5.2017, n. 26597, WhatsApp-Trasferimento Dati a Facebook, in Bollettino n. 18/2017, 57, nonché AGCM, 11.5.2017, n. 26596, WhatsApp-Clausole Vessatorie, in Bollettino n. 18/2017.

[31] T.E. FROSINI, *op. cit.*; A.L. VALVO, *Il diritto all'oblio nell'epoca dell'informazione digitale*, in *Studi sull'integrazione europea*, X (2015), 347-357; R. SERAFINO, *I diritti della personalità*, Cedam, Padova, 2013, 70 ss.

[32] Attuato nell'ordinamento legislativo italiano per mezzo del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[33] E. MOSTACCI, *La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato*, Milano, 2008, 70 ss.; A. SOMMA, *Soft law sed law: diritto morbido e neocorporativismo nella costruzione dell'Europa dei mercati e nella distruzione dell'Europa dei diritti*, 2008, in *Rivista critica del diritto privato*, 437 ss.

la reiterazione di pubblicazione di notizie inizialmente (e legittimamente) divulgate; la pretesa alla corretta e aggiornata contestualizzazione della notizia originariamente pubblicata sul sito sorgente; il diritto e la pretesa alla deindicizzazione dei dati [34].

Infatti, il diritto dell'interessato affinché il titolare del trattamento proceda alla cancellazione dei suoi dati personali potrà avvenire purché essi non siano più necessari per le ragioni per le quali sono stati raccolti [35].

La nuova disciplina, quindi, attribuisce un ruolo preminente al titolare del trattamento poiché questi, laddove sussista il diritto all'oblio, deve necessariamente eliminare il dato personale [36]. Inoltre, egli in attuazione del principio di ragionevolezza, come noto derivante dall'art. 3 Cost., deve informare anche gli altri eventuali titolari del trattamento che sono in possesso dei dati personali dell'interessato affinché provvedano a cancellarli [37].

A tal riguardo, riprendendo alcuni profili già inseritisi nel solco tracciato dal c.d. "codice privacy" [38], viene precisato che il soggetto che richiede l'eliminazione deve essere sempre necessariamente identificato o quantomeno identificabile.

Infatti, come ritenuto da alcuni studiosi [39], il diritto all'oblio si rapporta ad un altro diritto della personalità di nuova emersione: quello all'identità personale. Laddove venga nuovamente divulgata una notizia appartenente al passato, è indispensabile tenere conto dell'identità della persona e di ciò che la stessa è diventata, non potendo la riproposizione della notizia alterare la personalità attuale dell'individuo [40].

[34] S. ZANINI, *Il diritto all'oblio nel Regolamento europeo 679/2016: quid novi?*, in *federalismi.it*, 2018; D. BARBIERATO, *Osservazioni sul diritto all'oblio e la (mancata) novità del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali*, in *Resp. civ. e previd.*, 2017, 2100 ss.

[35] Sul punto cfr. S. SASSI, *Diritto transnazionale e legittimazione democratica*, Milano, 2018, 56 ss.

[36] R. SENIGAGLIA, *Reg. UE 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2017, 1023 ss.

[37] L. GATT, R. MONTANARI, I. A. CAGGIANO, *Consenso al trattamento dei dati personali e analisi giuridico-comportamentale. Spunti di riflessione sull'effettività della tutela dei dati personali*, in *Pol. dir.*, 2017, 339.

[38] Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

[39] Sul punto ampiamente S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Editori Laterza, Bari, 2013.

[40] L. BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI, *Il Regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2016, 263; E. STRADELLA, *Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell'identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si possono sviluppare, e, infine, cui prodest?*, in *Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 2016, n. 4.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, l'aspetto che presenta maggiore pregnanza, specialmente ai fini del presente articolo, risiede nella circostanza in base alla quale il diritto all'oblio non è assoluto, bensì deve essere oggetto di bilanciamento con gli altri diritti fondamentali con i quali si pone in conflitto.

6. I delicati rapporti fra il "diritto ad essere dimenticati" ed il diritto di cronaca: criteri di bilanciamento in chiave costituzionale

Alla luce di siffatta ricostruzione normativa e giurisprudenziale, foriera di non poche perplessità è stata la questione attinente al bilanciamento dei valori costituzionali che vengono in rilievo in caso di conflitto fra il diritto di cronaca, come noto posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione (art. 21 Cost.), ed il diritto all'oblio, finalizzato, invece, alla tutela della riservatezza della persona [41].

Tale *vexata quaestio è* stata analizzata di recente in ordine al "caso Venditti" [42], concernente il contenzioso sorto fra il famoso cantante ed una nota trasmissione televisiva.

Lo scrutinio dei profili dirimenti per la questione in esame avviene alla luce del GDPR n. 679/2016, nonché della giurisprudenza eurounitaria (in particolare con riguardo al "caso Google Spain") e di quella interna (prevalentemente della Cassazione) [43].

In primo luogo si rileva che il diritto all'oblio può soccombere rispetto all'altrettanto fondamentale diritto di cronaca soltanto nel caso in cui quest'ultimo presenti determinati requisiti.

Essi sono individuati nel contributo arrecato ad un dibattito pubblico; nell'interesse effettivo ed attuale alla diffusione della notizia; nell'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato; nella modalità posta in essere per acquisire l'informazione, che deve essere connotata da verità ed in ultimo nella preliminare comunicazione circa la sua diffusione.

[41] G. CITARELLA, *"Diritto all'oblio" e rilevanza del tempo*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2016, III, 583; L. BUGIOLACCHI, *Quale responsabilità per il motore di ricerca in caso di mancata deindicizzazione su legittima richiesta dell'interessato?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2016, II, 571 ss.; sul punto, si vedano anche G. SCORZA, *Corte di giustizia e diritto all'oblio: una sentenza che non convince*, in *Corr. giur.*, 2014, 1471; A. MANTELERO, *Diritto all'oblio e pubblicità del registro delle imprese*, in *Giur. it.*, 2015, 265.

[42] Cass., (ord.) 20.03.2018, n. 6919, in *Mass. Giur. it.*, 2018.

[43] A. SALARELLI, *Ancora sul diritto all'oblio: cosa cambia dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea contro Google*, consultabile su *JLIS.it*, Vol. 6, n. 1; O. POLLICINO, *"Google rischia di "vestire" un ruolo para-costituzionale",* in *Il Sole24Ore,* 15 maggio 2014.

In assenza di tali caratteristiche lo scorrere del tempo determinerà un'ineludibile violazione del diritto all'oblio.

Ebbene, il provvedimento sul "caso Venditti" è stato preso in considerazione nell'ordinanza interlocutoria con la quale la Cassazione rimetteva la trattazione una causa alle Sezioni Unite [44] che sarebbe di lì a poco divenuta una pietra miliare in tema di oblio [45].

La vicenda concerneva un omicidio perpetrato da un uomo nei confronti della moglie al quale era seguita la condanna a 12 anni di reclusione, regolarmente scontata dal reo in questione. Tuttavia, dopo molti anni, un giornale pubblicava nuovamente tale accadimento, di fatto rendendo vani gli sforzi di risocializzazione del protagonista del delitto, che intanto si era reinserito nel contesto sociale avendo anche trovato lavoro [46].

Alla luce di tali premesse l'ordinanza di rimessione si concentra sul contemperamento fra il diritto all'oblio e quello di cronaca.

Quest'ultimo rappresenta un diritto pubblico soggettivo che trova le sue radici nell'art. 21 Cost. ed i cui limiti, affinché non soccomba rispetto al diritto alla riservatezza, sono costituiti dall'utilità sociale dell'informazione, dalla verità oggettiva e dalla forma dell'esposizione che deve essere rispettosa della dignità individuale.

Tale diritto si differenzia da quello di critica dal momento che quest'ultimo si manifesta tramite congetture che quindi non assumono rilevanza al di fuori dell'orbita meramente soggettiva di chi lo esercita.

Il diritto all'oblio, invece, afferma la Cassazione che "*è collegato, in coppia dialettica, al diritto di cronaca e prevale su quest'ultimo quando non vi sia più un'apprezzabile utilità sociale ad informare il pubblico; ovvero la notizia sia diventata falsa in quanto non aggiornata o, infine, quando l'esposizione dei fatti non sia stata commisurata all'esigenza informativa ed abbia arrecato un vulnus alla dignità dell'interessato*".

I supremi giudici ritengono "*ormai indifferibile l'individuazione di univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto (ed ai consociati) di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in*

[44] Cass., (ord.) 05.11.2018, n. 28084, in *Mass. Giur. it.*, 2018.

[45] G. FINOCCHIARO, *Le Sezioni Unite sul diritto all'oblio*, in *Giust. civ.*, 29 luglio 2019; V. CUFFARO, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, in *Corr. giur.*, 2019, 1189 ss.; D. MUSCILLO, *Oblio e divieto di lettera scarlatta*, in *Danno e resp.*, 2019, 611 ss.

[46] A tal riguardo si tenga presente che la funzione della pena, ad oggi, è fortemente improntata sulla funzione rieducativa che la stessa deve espletare in ossequio al III comma dell'art. 27 Cost. ("*Le pene non possono consistere in trattamenti contrati al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*").

passato non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di una nuova divulgazione".

Dunque, in base a tali presupposti le Sezioni Unite, in via preliminare, affermano che il caso di cui trattasi rientra nella prima delle tre accezioni accordate all'oblio in seno all'art. 17 GDPR n. 679/2016, ossia quella attinente al diritto ad essere dimenticato e a non vedere danneggiati onore e reputazione per la reiterazione di pubblicazione di notizie inizialmente (e legittimamente) divulgate.

Notevolmente interessante la distinzione che il Collegio effettua fra il diritto di cronaca e quello alla rievocazione storiografica di un fatto.

Nel primo assume fondamentale rilevanza la contestualizzazione del fatto divulgato in un determinato periodo di tempo, considerato che anche in relazione ad un evento passato possono subentrare dei nuovi elementi che di fatto gli consentono di riacquisire il connotato dell'attualità, funzionale ad un legittimo espletamento del diritto di cronaca.

Laddove manchi tale requisito dell'attualità, allora la rievocazione di un accadimento risalente nel tempo costituirà mero esercizio di un'attività di storiografia, la quale consiste proprio nella rievocazione di fatti che hanno riguardato la vita di un popolo.

Essa, tuttavia, quand'anche costituisse un'attività utile per la collettività non può di certo essere ammantata delle stesse garanzie costituzionali previste per il diritto di cronaca.

A tal riguardo, è opportuno rilevare, infatti, che quello di cronaca non è un diritto senza limiti, ed anzi esso deve essere ineludibilmente ancorato a precisi canoni di meritevolezza costituiti, come precedentemente esaminato, dall'utilità sociale dell'informazione, dalla verità oggettiva dei fatti, la cui esposizione deve pur sempre risultare rispettosa della dignità umana della persona cui si rivolge.

Pertanto si è ritenuto che il diritto all'oblio possa soccombere rispetto al diritto di cronaca soltanto in presenza di talune condizioni, fra le quali è possibile annoverare la natura pubblica dell'interesse suscitato dal dibattito relativo alla diffusione di una notizia concernente un determinato individuo, stante la sua notorietà.

A tal riguardo, le Sezioni Unite, però, hanno fornito copiose e più dettagliate argomentazioni inerenti all'individuazione di criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione.

La sentenza, che ha costituito il risultato del perseguimento di tale finalità, ha esaminato la questione nella sua completezza, delineando in premessa un quadro sintetico della normativa sia nazionale che europea, procedendo, quindi,

alla disamina degli artt. 2, 3, 21 Cost., nonché della legge sulla stampa, del "codice privacy" e del testo unico dei doveri del giornalista [47].

La questione di diritto che viene portata all'attenzione delle Sezioni Unite consiste nella legittimità della ripubblicazione di quanto è stato già a suo tempo divulgato senza contestazioni.

A tal riguardo, occorre rilevare che la corretta premessa dalla quale bisogna muovere, al fine di indicare quale sia la linea di confine fra diritto di cronaca e diritto all'oblio, è che quando un giornalista pubblica nuovamente una notizia già divulgata, che all'epoca rivestiva un interesse pubblico, egli non sta esercitando il diritto di cronaca, quanto il diritto alla rievocazione storiografica di quei fatti.

Tuttavia, ciò non esclude che in relazione ad un evento del passato possano intervenire elementi nuovi tali per cui la notizia ritorni di attualità, di modo che diffonderla nel momento presente rappresenti ancora una manifestazione del diritto di cronaca.

In assenza di siffatti elementi, però, divulgare di nuovo una notizia del passato costituisce espletamento di un'attività per l'appunto storiografica, la quale, evidentemente, non può beneficiare della stessa garanzia costituzionale contemplata per il diritto di cronaca.

Sul punto, è necessario verificare se vi sia un particolare interesse a divulgare il nominativo della persona destinataria della notizia, che la stessa non vuole diffondere per rispetto del diritto all'oblio.

Infatti, è ben possibile che l'accadimento inerente a quel determinato individuo poteva suscitare il pubblico clamore dei fatti, divenendo, invece, irrilevante successivamente.

Dunque, al fine di dirimere la problematica attinente alla individuazione dei criteri di bilanciamento in ordine ai valori costituzionali venuti in rilievo in caso di conflittualità sorta fra diritto all'oblio (quale estrinsecazione del più generale diritto alla riservatezza) e diritto di cronaca, le Sezioni Unite hanno fornito pregnanti delucidazioni finali.

I giudici di piazza Cavour hanno chiarito che riproporre fatti del passato costituisce comunque espressione della libertà accordata ai giornalisti in virtù dell'art. 21 Cost.

Tuttavia, deve essere premura del giudice di merito, chiamato ad occuparsi del caso concreto, valutare la sussistenza dei requisiti di attualità, pubblicità e concretezza dell'indicazione degli elementi suscettibili di individuare specificamente il soggetto interessato dalla notizia.

Ebbene, il diritto di cronaca prevale sul diritto alla riservatezza ("subspecie"

[47] Approvato dal Consiglio nazionale di categoria il 26.01.2016.

di diritto all'oblio) soltanto nel caso in cui l'identificazione del soggetto protagonista della vicenda passata si giustifichi in virtù della notorietà relativa al ruolo pubblico rivestito da quest'ultimo.

Invece, laddove tale ultima connotazione di notorietà pubblica non sia rinvenibile, allora il diritto di cronaca risulta soccombente rispetto al diritto all'oblio.

Infatti, la preminenza di quest'ultimo deriva dalla volontà di evitare che il diritto di cronaca, esercitato mediante la ripubblicazione dell'ormai trascorsa vicenda, si riveli funzionale soltanto alla lesione della dignità della persona umana.

A tal riguardo, infatti, si evidenzia che risulterebbe particolarmente gravoso per la reputazione del destinatario dell'attività giornalistica trovarsi costantemente sotto l'imperitura "spada di Damocle" costituita, appunto, dalla ripubblicazione di quell'accadimento passato.

7. Riflessioni conclusive

Al termine dell'analisi svolta è possibile affermare che attualmente il diritto all'oblio ha acquisito piena autonomia concettuale, nonostante la sua natura composita, ed è stato espressamente riconosciuto a livello legislativo, nonché efficacemente applicato a livello giurisprudenziale sia in ambito nazionale che eurounitario.

La eminente rilevanza attribuita a tale diritto si evince prevalentemente dalla sua inclusione nei diritti (di nuovo conio) della personalità di cui l'art. 2 Cost. ne rappresenta l'invalicabile presidio.

Tuttavia, in un contesto come quello attuale in cui si parla di "società dell'informazione" (stante oltretutto la macroscopica pregnanza che ha assunto *Internet n*el mercato delle notizie), ad oggi è necessario contemperare il suesposto "diritto ad essere dimenticati" con il diritto di cronaca espressamente tutelato dall'art. 21 Cost.

Tale operazione di bilanciamento deve essere sempre effettuata in virtù dei principi di uguaglianza e di proporzionalità dal momento che, secondo una mirabile statuizione del Giudice delle leggi[48], non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango.

Dunque, è proprio in tale ottica che si colloca il bilanciamento fra oblio e cronaca attuato in concreto dalle Sezioni Unite. Infatti, alla luce di una Carta fondamentale che non individua una gerarchia di diritti fondamentali, spetta al giudice effettuare in concreto tale contemperamento.

[48] C. Cost., 20.06.2013, n. 143, disponibile su https://www.cortecostituzionale.it.

A tal riguardo nel presente articolo si è rilevato che, proprio nel rispetto dei canoni di eguaglianza e proporzionalità, il diritto all'oblio non può essere ritenuto sempre prevalente rispetto al diritto di cronaca. Difatti, occorrerà avere riguardo della ontologica differenza dei casi concreti in cui tali diritti vengono in rilievo e sarà altresì necessario individuare una giusta proporzione fra il sacrificio sotteso alla soccombenza dell'uno o dell'altro e il diritto che si intende tutelare.

La Corte di Cassazione non a caso in premessa ha affermato la non assolutezza del diritto "ad essere dimenticati", il quale senz'altro deve prevalere laddove non vi sia alcun interesse per la collettività alla riproposizione di un fatto che, se ripubblicato, potrebbe determinare un nocumento nei confronti del relativo protagonista. Parimenti, invece, dovrà soccombere dinanzi al diritto di cronaca (quando non si manifesta come mera storiografia) laddove, vista la caratura pubblica del richiedente l'eliminazione dell'informazione, vi sia un interesse pubblico alla divulgazione.

In conclusione del presente lavoro si può intuire questa estenuante corsa volta ad ottenere la cancellazione della propria persona dalla memoria collettiva laddove si aneli, giustamente, alla non riproposizione di eventi sgradevoli del proprio passato.

In un (infernale) gioco di "pesatura" dei diritti si voglia tenere conto, in una dimensione che esula dall'universo giuridico, che talvolta (quasi come all'epoca della *damnatio memoriae* romana) l'essere dimenticati può costituire un abisso incolmabile. "*L'oblio è una seconda morte che le anime grandi temono più della prima*" (Stanislas de Boufflers, in *Pensées, saillies et bons mots*, 1816).